



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N.

35

**AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI**

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI**

LORO SEDI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr.ssa L. Castigliero

Resp. Istrut.:

OGGETTO:

Riconoscimento titoli stranieri.

A seguito dei numerosi quesiti provenienti dagli Ordini in merito alle procedure per il riconoscimento in Italia dei titoli di studio conseguiti all'estero, facciamo presente quanto segue.

Per quanto concerne la libera circolazione dei professionisti in ambito europeo, compresi quelli appartenenti all'area sanitaria, la normativa di riferimento è data dalle Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, cui l'Italia ha dato attuazione con il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, mentre, riguardo al riconoscimento di titoli conseguiti all'estero da cittadini extracomunitari, la normativa è costituita dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione) e dal successivo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e succ. mod. e int.

La competenza al riconoscimento in Italia dei titoli di studio conseguiti all'estero è del Ministero della salute, pertanto, il professionista che intenda trasferirsi in Italia per esercitare stabilmente una professione sanitaria deve chiedere e ottenere dal Ministero della Salute stesso il riconoscimento del suo titolo professionale.

Se il professionista, cittadino comunitario, intende svolgere invece una prestazione sanitaria in modo occasionale e temporaneo, non dovrà chiedere il riconoscimento del proprio titolo di studio bensì dovrà, di volta in volta, comunicarlo anticipatamente al Ministero della Salute con una dichiarazione scritta, così come previsto nell'art. 10 del D.Lgs. 206/2007.

L'istanza di riconoscimento deve essere presentata al Ministero della salute – Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale – Viale Giorgio Ribotta n. 5 – 00144 ROMA, secondo il procedimento previsto dalla normativa sopra citata a seconda che il titolo di studio sia stato conseguito in un Paese comunitario o non.

Sul sito del Ministero della Salute è possibile, comunque, scaricare e stampare tutta la modulistica di riferimento, compreso il modello di domanda e l'elenco dei documenti da trasmettere unitamente alla domanda di riconoscimento.

Per quanto concerne, nello specifico, le procedure e i requisiti per il riconoscimento in Italia dei titoli conseguiti da cittadini comunitari ed extracomunitari, resta salvo quanto già indicato nelle nostre precedenti Comunicazioni nn. 25 bis del 2007 e 47 del 2008.

Il procedimento di riconoscimento si conclude con il rilascio, qualora sussistano i requisiti e le condizioni previsti dalla legge, del relativo decreto ministeriale di riconoscimento, che verrà pubblicato sul sito del Ministero ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Ministero è competente, inoltre, al rilascio dell'attestato di conformità e del certificato di Good standing, nel caso di cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio in Italia e intendano esercitare la professione sanitaria in un Paese comunitario.

La modulistica per la richiesta di tali documenti è sempre rinvenibile sul sito del Ministero.

Rimane, invece, di competenza degli Ordini provinciali il rilascio del Good standing nel caso di cittadini, iscritti ad un Albo italiano, che abbiano conseguito il titolo di studio in Italia e che intendano svolgere la propria attività lavorativa in un Paese extracomunitario.

Occorre precisare che il riconoscimento operato dal Ministero della Salute, a differenza di quello proveniente dalle Università, è finalizzato esclusivamente a consentire lo svolgimento dell'attività professionale sanitaria ed ha valore abilitante, ossia non è necessario da parte del cittadino straniero, comunitario e non, una volta ottenuto il riconoscimento del proprio titolo di studio, sostenere l'esame di abilitazione per esercitare la professione in Italia.

In particolare, il riconoscimento ministeriale dei titoli non comunitari è valido fino a quando sussiste l'iscrizione all'Albo.

Nel caso in cui, quindi, il cittadino italiano, comunitario ed extracomunitario dovesse cancellarsi dall'Albo e, successivamente, decidere di reinscrivere, occorrerebbe effettuare una nuova richiesta di riconoscimento.

Il riconoscimento di un titolo non comunitario, inoltre, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del D.P.R. 394/99, ha validità di due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento entro i quali il professionista deve iscriversi al relativo albo. Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde efficacia.

Per quanto concerne, invece, il riconoscimento dei titoli comunitari, il sanitario comunitario potrà iscriversi all'albo senza alcun limite temporale di decadenza.

Al contrario, il riconoscimento dei titoli di studio stranieri per finalità diverse da quelle suddette o la dichiarazione di equipollenza del titolo accademico straniero a quello italiano è di competenza delle Università e, a differenza del riconoscimento ministeriale, non è soggetto a termini o prescrizioni.

A tale riguardo, il comma 8 dello stesso art. 50 prevede testualmente che *“La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve essere acquisito il relativo parere del Ministero della salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea.”*

Le Università, quindi, prima di dichiarare l'equipollenza di un titolo conseguito in un Paese extracomunitario o di ammettere un cittadino extracomunitario agli esami di diploma di laurea o di abilitazione devono acquisire il parere del Ministero della Salute. La mancata richiesta di parere preventivo al Ministero o il parere negativo dello stesso Ministero non consente l'iscrizione agli albi per l'esercizio delle relative professioni.

Un'ultima, necessaria precisazione, riguarda la data che deve essere riportata nell'albo professionale ai sensi dell'art. 3, primo comma, del D.P.R. 221/1990, se debba essere quella del conseguimento del titolo di studio nel Paese straniero o quella del riconoscimento da parte del Ministero della Salute.

A tale proposito occorre precisare che, a prescindere dal fatto che il titolo di studio oggetto di riconoscimento sia stato conseguito in un Paese comunitario o extracomunitario, la data che deve essere riportata nell'Albo provinciale è sempre e comunque quella del decreto di riconoscimento ministeriale.

Cordiali saluti



IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Chersevani